Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 343

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 dicembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Umbria

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 343 DEL 15 DICEMBRE 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Milano.

(6358)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1981.

Termine di presentazione, da parte delle imprese editrici di quotidiani periodici e agenzie di stampa, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta e ai contributi stabiliti dagli articoli 44 (sanatoria) e 45 (proroga) della legge 5 agosto 1981, n. 416.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 44 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1980;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1981;

Sentita la commissione tecnica per l'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, nella seduta del 19 novembre 1981;

Decreta:

Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali periodici, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta stabilite dall'art. 44 della legge 5 agosto 1981 è prorogato al 31 gennaio 1982.

Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta e ai contributi previsti dall'art. 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rimane confermato alla data del 15 ottobre 1981.

Roma, addì 10 dicembre 1981

p. *Il Presidente*: COMPAGNA

(7154)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 settembre 1981.

Seconda variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha costituito il Fondo per la mobilità della manodopera, alimentato per il 50% da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il restante 50% da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria;

Visto l'art. 21 della stessa legge che pone a carico del citato Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per la ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengono rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, nonchè il contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la concessione, ai sensi del successivo art. 28, di provvidenze da parte del Fondo per la mobilità della manodopera a favore dei lavoratori che lasciano il loro luogo di residenza per aderire ad un'offerta di lavoro;

Visto il proprio decreto del 15 gennaio 1981 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione del predetto Fondo per l'esercizio finanziario 1981;

Visto il decreto interministeriale del 25 febbraio 1981 con il quale è stato determinato nella misura di lire 28 miliardi il fabbisogno occorrente al Fondo per la mobilità della manodopera per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione delle norme sopracitate per l'esercizio 1981;

Accertata pertanto la maggiore entrata di lire 28 miliardi a favore del suddetto Fondo;

Decreta:

Al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Cap. 5102. — Versamento a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale . . .	L.	14.000.000.000
Cap. 5202. — Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria	»	14.000.000.000
Totale entrate . . .	L.	28.000.000.000

SPESE

In aumento:

Cap. 1201. — Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie	L.	1.012.000.000
Cap. 1301. — Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote previste dall'art. 4, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675	»	4.060.000.000
Cap. 1302. — Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164 . . .	»	22.928.000.000
Totale spese . . .	L.	28.000.000.000

Roma, addì 15 settembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(7086)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1981.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1981, nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 101 normale e meccanografico).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, gli annessi modelli 101 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1981, nonché delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

MOD. 101 (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) MODULARIO F. Imposte - 530

Presentato al Comune di .... il .... n° ....

Ufficio II. DD. di .... oppure Centro di Servizio di .... n° ....

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

SEZ. I

COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1981 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME	NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	CAP

CODICI STATISTICI (I)	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA (I)	TITOLO STUDIO (I)	STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE	NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1. Emolumenti — stipendi, tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, indennità, lavoro straordinario, pensioni (IV), ecc. – (al netto di L. .... per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) per la parte imponibile . . . . . L.
2. Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) per la parte imponibile . . . . . L.
3. Indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti da terzi
   4. Ditta / Amm.ne .... L.
   5. " .... L.
   6. " .... L.
7. Totale (4+5+6) . . . . . L.
8. Totale emolumenti imponibili (1+2+7) . . . . . L.
9. Imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili, al netto della riduzione del 3% (art. 1 L. 14/11/1981, n. 645) . . . . . L.
10. Detrazioni d'imposta applicate
    11. Quota esente . . . . . L.
    12. Coniuge a carico . . . . . L.
    13. Figli a carico (N. ......) . . . . . L.
    14. Altri familiari a carico (N. ......) . . . . . L.
    15. Spese di produzione . . . . . L.
    15 bis. Ulteriore detrazione (art. 3 L. 24/4/1980, n. 146 e successive modificazioni) . . . . . L.
    16. Oneri e spese personali . . . . . L.
17. Totale detrazioni (11+12+13+14+15+15bis+16) . . . . . L.
18. Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro . . . . . L.
19. Ritenute fiscali operate da terzi . . . . . L.
20. Eventuale differenza da compensare con il datore di lavoro (17+18+19−9) . . . . . L.
21. Ritenuta fiscale da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi (18+19−20) . . . . . L.

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 7. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ. (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 6.

AVVERTENZE

1 – Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1982 da parte del contribuente alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso.

2 – I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'attestazione (SEZ. VI) possono, entro il prescritto termine, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le apposite attestazioni (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante).
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici possono presentare questo certificato all'Ufficio di appartenenza.

3 – Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
c) le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);
sempreché non abbiano posseduto nell'anno 1981 redditi superiori a L. 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 – Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 – Per i redditi di pensione il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico. Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'Inps e da altri Enti Pubblici viene rilasciato il certificato mod. 201 (pensioni tesoro - inps - enti pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

6 – Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1981, l'ammontare di L. 3.000.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. Parimenti nessun certificato deve essere presentato o spedito qualora il limite di L. 3.000.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. III di due o più modelli 101 e 201.

7 – Barrare la casella (SEZ. II) se:
- vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1981;
- se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1981 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

8 – Prospetto dati e notizie particolari:
- tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato abbia la disponibilità.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1981 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA *c)*; la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA c)

CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) **ALIMENTARI**

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) **ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE**

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di minerali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) **MANIFATTURIERE**

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche. cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini; rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione); negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari; apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)
4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) **ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8000, 8100, 9000)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato per i servizi di interesse generale
7010 Amministrazione Centrale dello Stato per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri Enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimila[illegible]
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori [illegible] [illegible]ilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinat[illegible]
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, a[illegible]stratori e assimilati
8600 Ingegneri e architet[illegible]
8700 Matematici, stati[illegible] [illegible]conomisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri [illegible] industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, [illegible]ori e assimilati
9100 Ag[illegible] borsa e assimilati
9300 [illegible]omi, veterinari, periti agrari e assimilati
94[illegible] [illegible]e attività professionali

Questi codici non vanno utilizzati nel Mod. 101

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22. Emolumenti (al netto di L. ___ per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . . L. ___

23. Retribuzioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

24. 1979 . . . . . L. ___

25. 1980 . . . . . L. ___

26. Retribuzione media . . . . . L. ___

27. Aliquota applicata ___,___ %

28. Ritenuta fiscale corrispondente (22×27) . . . . . L. ___

29. Detrazioni di imposta sugli arretrati delle pensioni (art. 20, l. 2/12/1975, n. 576) . . . . . L. ___

30. Ritenuta fiscale operata (28−29) . . . . . L. ___

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31. Data inizio rapporto: giorno ___ mese ___ 1981

32. Data fine rapporto: giorno ___ mese ___ 1981

33. Sono state corrisposte indennità di fine rapporto, acconti o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato (mod. 102)? . . . . . (si o no) ___

Data .... Firma del datore di lavoro o del rappresentante dell'ente erogante ....

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

AUTOVETTURE			RESIDENZE SECONDARIE		COLLABORATORI FAMILIARI
CAVALLI FISCALI	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	INDIRIZZO	N° VANI	
					N° ___

AEREI DA TURISMO	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	RISERVE DI CACCIA			CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
		COMUNE	LOCALITÀ	SUPERFICIE (ha)	
POTENZA IN CAVALLI ___	POTENZA IN CAVALLI ___				N° ___

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**

b) **nell'anno 1981, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '79 e '80 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno **1981** redditi superiori a lire **960.000** e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

....

....

(Firme e relazione di parentela)

MODULARIO F. Imposte - 530

MOD. 101 (Meccanografico) (Artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Presentato al Comune di
il n°

Ufficio II.DD. di
oppure
Centro di Servizio di
n°

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | ATTIVITÀ (I)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1981 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II

SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO
(in caso di presentazione di questo certificato come sostitutivo della dichiarazione dei redditi)

RESIDENZA ANAGRAFICA barrare la casella se variata (II) | COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | CAP

CODICI STATISTICI (I) | PROVINCIA DI LAVORO (sigla) | QUALIFICA (I) | TITOLO DI STUDIO (I) | STATO CIVILE (I)

COGNOME DEL CONIUGE | NOME DEL CONIUGE | NUMERO DI CODICE FISCALE DEL CONIUGE (III)

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1 STIPENDI, TREDICESIME E ALTRE MENSILITÀ, PENSIONI (IV) AL NETTO DEI CONTRIBUTI | CONTRIBUTI

2 INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO AL NETTO DEI CONTRIBUTI

3 INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ETC. CORRISPOSTI DA TERZI

DITTA	4 IMPORTO	DITTA	5 IMPORTO	DITTA	6 IMPORTO	7 TOTALE (4+5+6)

8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1+2+7)

9 IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE IMPONIBILE, AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEL 3%

10 DETRAZIONI DI IMPOSTA APPLICATE

11 QUOTA ESENTE	12 CONIUGE A CARICO	13 FIGLI A CARICO (N°)	14 ALTRI FAMILIARI A CARICO (N°)	15 SPESE DI PRODUZIONE	15 bis ULTERIORE DETRAZIONE	16 ONERI E SPESE PERSONALI	17 TOTALE DETRAZIONI (11+12+13+14+15+15bis+16)

RITENUTE FISCALI OPERATE

18 DAL DATORE DI LAVORO	19 DA TERZI	20 EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE COL DATORE DI LAVORO (17+18+19−9)	21 RITENUTA FISCALE DA INDICARE NEL MOD. 740 (18+19−20)

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 EMOLUMENTI (AL NETTO DI L. ______ PER CONTRIBUTI) .... L.

23 RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI

24 ANNO 1979	25 ANNO 1980	26 RETRIBUZIONE MEDIA	27 ALIQUOTA %	28 RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (22×27)

29 DETRAZIONI D'IMPOSTA ARRETRATI PENSIONI (art. 20 legge 2-12-1975, n. 576)

30 RITENUTA FISCALE OPERATA (28−29)

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

31 INIZIO RAPPORTO			32 FINE RAPPORTO		
GIORNO	MESE	ANNO	GIORNO	MESE	ANNO
		1981			1981

è stato rilasciato il relativo mod. 102? (SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA ....

(I) USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO. (II) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 7. (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ. (IV) VEDERE AVVERTENZE PUNTO 5.

AVVERTENZE

1 – Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1982 da parte del contribuente alla formazione dei cui reddito complessivo imponibile *concorrono* i *redditi indicati nel certificato stesso*.

2 – **I soggetti che si trovano nella situazione descritta** nell'attestazione (SEZ. VI) possono, **entro il prescritto termine**, presentare all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale o spedire per raccomandata all'Ufficio delle Imposte Dirette del proprio domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente, se esistente, questo certificato in sostituzione della dichiarazione annuale, sottoscrivendo l'attestazione stessa e facendo sottoscrivere le **apposite attestazioni** (SEZ. VII) ai familiari a carico (per i figli minori è sufficiente l'attestazione del dichiarante). I dipendenti dello Stato e degli altri **Enti Pubblici possono presentare questo certificato** all'Ufficio di appartenenza.

3 – Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni:
- *a)* il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- *b)* i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- *c)* le altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti);

sempreché non abbiano posseduto nell'anno 1981 redditi superiori a L. 960.000 e limitatamente alle persone di cui alla lettera *c)* purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non *risultanti* da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4 – Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la deduzione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione.

5 – Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico. Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'Inps e da altri Enti Pubblici viene rilasciato il certificato mod. 201 (pensioni tesoro - inps - enti pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

6 – Qualora ricorrano *le condizioni specificate nella* ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE (SEZ. VI) e gli emolumenti percepiti (punto 8 della SEZ. III) non abbiano superato, nell'anno 1981, l'ammontare di L. 3.000.000, il presente certificato non deve essere presentato o spedito. *Parimenti* **nessun certificato deve essere presentato o spedito** qualora il limite di L. 3.000.000 non sia superato per effetto delle retribuzioni relative a più rapporti di lavoro o di pensioni (somma degli importi di cui ai punti 8 della SEZ. *III di due o più* modelli 101 e 201.

7 – Barrare la casella (SEZ. II) se:
- vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101) presentata nel 1981;
- se l'ultima dichiarazione (mod. 740 o mod. 101) presentata risale ad anni precedenti al 1981 *oppure* la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

8 – Prospetto dati e notizie particolari:
- tale prospetto deve essere compilato relativamente *ai beni dei quali il dipendente o il pensionato* abbia la disponibilità.

ATTENZIONE

La certificazione relativa alla propria *situazione reddituale per l'anno 1981 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114)* potrà essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente o dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora il medesimo sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La *Provincia andrà sempre* indicata usando la sigla automobilistica (per **Roma** scrivere RM).

L'attività del lavoratore dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c) riportata nel modello non meccanografico. La **qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere** indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro. In questo ultimo caso il dipendente (o pensionato) dovrà controllare l'esattezza delle predette indicazioni, provvedendo alle eventuali correzioni.

TABELLA *a)*

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA *d)*

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Deceduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

TABELLA *b)*

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	*Impiegati*
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	*Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna*
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	*Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali*

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

Il prospetto e le attestazioni che seguono devono essere compilati e sottoscritte soltanto nel caso di presentazione del Modello 101 in sostituzione della dichiarazione dei redditi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

AUTOVETTURE			RESIDENZE SECONDARIE		COLLABORATORI FAMILIARI
CAVALLI FISCALI	TARGA	ANNO IMMATRICOLAZIONE	INDIRIZZO	N° VANI	
					N°

AEREI DA TURISMO	IMBARCAZIONI DA DIPORTO	RISERVE DI CACCIA			CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE
		COMUNE	LOCALITÀ	SUPERFICIE (ha)	
POTENZA IN CAVALLI	POTENZA IN CAVALLI				N°

SEZ. VI

ATTESTAZIONE DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) **la SEZ. II e il "Prospetto Dati e Notizie Particolari" sono completi e veritieri;**

b) **nell'anno 1981, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:**
- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri e dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
- **non ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;**
- **non ha percepito emolumenti arretrati,** diversi da quelli riportati al punto 22 della SEZ. IV del presente certificato, e, negli anni '79 e '80 non ha percepito altri redditi oltre quelli specificati nei punti 24 e 25 della SEZ. IV.

Data .... Firma del dichiarante ....

SEZ. VII

ATTESTAZIONI DEI FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAI FIGLI MINORENNI

I sottoscritti attestano di essere a carico del dichiarante non avendo posseduto nell'anno **1981** redditi superiori a lire **960.000** e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge di cui alle avvertenze.

....

....

(Firme e relazione di parentela)

DECRETO 2 dicembre 1981.

Approvazione del modello per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1981, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute di acconto operate (mod. 102).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso mod. 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1981, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

MODULARIO
F. Imposte - 531

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

SEZ. I

IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE — NUMERO DI CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1981 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA | NOME | NUMERO DI CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

LE SEGUENTI INDENNITÀ:

SEZ. II

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1981 O NON ANCORA CESSATI

1. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1981, escluse le eventuali anticipazioni del punto 4 . . . . L.
(periodo considerato: anni........ mesi........)

2. Acconti sull'indennità di anzianità, previdenza, preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1981, salvo conguaglio finale . . . . L.
(periodo considerato: anni........ mesi........)

3. Anticipazioni sulle indennità di fine rapporto (al netto di . . . . L. per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) in costanza di rapporto di lavoro . . L.
(periodo considerato: anni........ mesi........)

4. Anticipazioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni dal 1974 al 1980 . . . . L.

5. Ritenute fiscali già operate sulle anticipazioni del punto 4 L.

6. Totale indennità da liquidare (1 + 2 + 3 + 4) . . . . L.

7. Riduzioni:

8. con riferimento all'ammontare di cui al punto 6
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L.

9. L. 100.000 per n........ anni presi a base . . . . . L.

10. Totale riduzioni (8+9) . . . . L.

11. Totale reddito imponibile (6−10) . . . . L.

12. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

13. 1979 . . . . L.

14. 1980 . . . . L.

15. Retribuzione media . . . . L.

16. Aliquota applicata ___,___ %

17. Imposta dovuta (11×16 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . L.

18. Ritenuta fiscale operata nel 1981 (17−5) . . . . L.

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1982.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

SEZ. III

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEGLI ANNI DAL 1974 al 1980

19. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. |____| per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19......, esclusi gli eventuali acconti del punto 21. . . . . L. |____|
(periodo considerato: anni.............. mesi..............)

20. Acconti sull'indennità, di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. |____| per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19......, salvo conguaglio finale . . . . L. |____|
(periodo considerato: anni.............. mesi..............)

21. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati nel 19...... . . . . L. |____|

22. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 21 . . . . L. |____|

23. Totale indennità da liquidare (19+20+21) . . . . L. |____|

24. Riduzioni:

25. con riferimento all'ammontare di cui al punto 23:
- per i rapporti cessati nel 1974 o 1975
2/5 per le indennità non superiori a 6 milioni,
1/5 per quelle superiori a 6 ma non a 40 milioni;
- per i rapporti cessati dal 1976 in poi
50 % per le indennità non superiori a 10 milioni,
30 % per quelle superiori a 10 ma non a 20 milioni,
20 % per quelle superiori a 20 ma non a 50 milioni. . . L. |____|

26. - per i rapporti cessati nel 1974 o 1975:
50 mila lire
- per i rapporti cessati dal 1976 in poi:
100 mila lire
moltiplicato per n.............. anni presi a base . . . . L. |____|

27. Totale riduzioni (25+26) . . . . L. |____|

28. Totale reddito imponibile (23–27) . . . . L. |____|

29. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel biennio anteriore all'anno di cessazione del rapporto di lavoro:

30. 19......... . . . . L. |____|

31. 19......... . . . . L. |____|

32. Retribuzione media . . . . L. |____|

33. Aliquota applicata |_|_|,|_|_| %

34. Imposta dovuta (28×33 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973 e succ. modificazioni) . . . . L. |____|

35. Ritenuta fiscale operata nel 1981 (34–22) . . . . L. |____|

SEZ. IV

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

36. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. |____| per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19.............., esclusi gli eventuali acconti del punto 38 . . . . L. |____|

37. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. |____| per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19.............., salvo conguaglio finale . . . . L. |____|
(periodo considerato: anni.............. mesi..............)

38. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati negli anni precedenti al 1981 . . . . . . L. |____|

39. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 38 . . . . L. |____|
di cui ricchezza mobile . . L. |____| e complementare L. |____|

40. Totale indennità da liquidare (36+37+38) . . . . L. |____|

41. Riduzione di L. 50.000 per n.............. anni presi a base . . . . L. |____|

42. Totale reddito imponibile (40–41) . . . . L. |____|

43. Imposte dovute sul totale del reddito imponibile del punto 42 . . . . L. |____|
di cui ricchezza mobile L. |____| e complementare L. |____|

44. Ritenute fiscali operate (43–39) nel 1981 L. |____|
di cui ricchezza mobile . . . . . L. |____| e complementare L. |____|

Firma del datore di lavoro
o del rappresentante dell'ente erogante.. Data..............................

(7031)

DECRETO 2 dicembre 1981.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1981, nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso mod. 201 (pensioni Tesoro-Inps-Enti pubblici) per la redazione del certificato previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, così come sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645, per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del tesoro, dell'istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti pubblici dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1981, nonché delle ritenute di acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

Mod. 201 (pensioni tesoro - inps - enti pubblici) (Art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni)

MODULARIO
F. - Imposte - 606

ENTE EROGANTE

CON SEDE IN

NUMERO DI CODICE FISCALE

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1981 AL SIG.

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

8 - EMOLUMENTI IMPONIBILI	17 - TOTALE DETRAZIONI	21 - RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD. 740

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

22 - IMPORTO ARRETRATI	27 - ALIQUOTA %	29 - DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE	30 - RITENUTA FISCALE OPERATA

ESTREMI DELLA PENSIONE

DATA ----------

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE ----------

AVVERTENZE

1. Il pensionato che nell'anno 1981 ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato sia della dichiarazione dei redditi.

2. Il presente certificato deve essere invece allegato alla dichiarazione dei redditi mod. 740/82 qualora il pensionato nell'anno 1981, in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato:
   a) ha conseguito altri redditi (altre pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;
   b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza o altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;
   c) ha percepito emolumenti arretrati, diversi da quelli riportati nel presente certificato, e, negli anni 1979 e 1980, ha percepito altri redditi oltre quelli dell'unica pensione.

N.B. La dichiarazione dei redditi mod. 740/82 non deve essere presentata né, parimenti, vanno presentati i certificati modd. 101 e 201, se il pensionato ha posseduto nell'anno 1981 altre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione attestata nel presente certificato, formano un ammontare complessivo non superiore a lire 3.000.000 (somma degli importi del punto 8 dei modd. 101 e 201).

3. La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1981 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello qualora l'interessato non sia tenuto a presentare il mod. 740/82.

(7052)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 1981.

Riconoscimento degli esperti autorizzati a rilasciare certificazioni relative ai controlli degli autoveicoli a temperatura controllata per i trasporti internazionali previsti dall'accordo A.T.P.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica di esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed appresso denominato accordo A.T.P.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, concernente il Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 149/CI/29 dell'8 febbraio 1980 con il quale viene nominata la commissione per l'autorizzazione delle stazioni di controllo ed il riconoscimento degli esperti A.T.P.;

Viste le domande presentate da:

1) Stefano Frassini, via Fezzan, 12, Rimini, nato a Rimini il 17 luglio 1957;

2) Gabriele Ezio Giammarco, viale Regina Margherita, 72, Pescara, nato a Pescara il 12 gennaio 1938;

Visto il parere favorevole espresso dalla succitata commissione nella riunione del 13 novembre 1981, a seguito dell'esame della documentazione tecnica allegata alle domande;

Decreta:

Art. 1.

I suddetti istanti sono nominati esperti autorizzati a rilasciare dichiarazioni di idoneità, corredate dalle certificazioni relative ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo A.T.P., per la conseguente proroga di validità da parte del Ministero dei trasporti, per un periodo di anni tre dell'attestato di conformità per i mezzi speciali già in servizio.

Art. 2.

Gli esperti nominati sono sottoposti al controllo della Direzione generale della motorizzazione civile e tenuti a rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali ed a consentire le ispezioni dei funzionari della direzione suddetta.

Art. 3.

La nomina è revocabile in qualsiasi momento qualora vengano accertate irregolarità connesse con quanto prescritto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, addì 26 novembre 1981

Il Ministro: BALZAMO

(7131)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società « Touche Ross & Co. S.p.a. » dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 27 novembre 1981 ha revocato alla società Touche Ross & CO S.p.a., l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione.

(7088)

Autorizzazione alla società « Barclays International fiduciaria S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 novembre 1981, ha autorizzato la società « Barclays International fiduciaria S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(7089)

Autorizzazione alla società « Ge.Con fiduciaria generale Consulting Friuli-Venezia Giulia - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Udine, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 novembre 1981, emanato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ha autorizzato la società « Ge.Con Fiduciaria generale Consulting Friuli-Venezia Giulia - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Udine, a svolgere attività fiduciaria e di revisione.

(7090)

Conferma dell'autorizzazione alla società « O e P S.r.l. », in Città di Castello, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 26 novembre 1981 conferma l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « O e P » trasformatasi da S.p.a. in S.r.l.

(7091)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Scisciano.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Scisciano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.452.581 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 15.028.498 iscritto a ruolo a nome delle ditte « Ve.Lu.Com. S.r.l. » e soc. « Coop. Spagnola ».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di spedire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(7095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 10 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA**	1205,700	1205,700	1205,55	1205,700	1205,75	1204,55	1205,800	1205,700	1205,700	1205,70
Dollaro canadese	1018,350	1018,350	1018 —	1018,350	1018,45	1017,60	1018,300	1018,350	1018,350	1018,35
Marco germanico	536,790	536,790	537 —	536,790	536,75	536,50	536,760	536,790	536,790	536,80
Fiorino olandese	490,690	490,690	490,50	490,690	490,45	491,25	490,720	490,690	490,690	490,70
Franco belga	31,350	31,350	31,43	31,350	31,37	31,60	31,380	31,350	31,350	31,35
Franco francese	211,730	211,730	211,80	211,730	212,76	212,30	211,720	211,730	211,730	211,75
Lira sterlina	2293,700	2293,700	2297 —	2293,700	2294 —	2319,20	2294,500	2293,700	2293,700	2 93,70
Lira irlandese	1905,250	1905,250	1905 —	1905,250	1905 —	—	1905,250	1905,250	1905,250	—
Corona danese	165,160	165,160	165,40	165,160	165,24	165,80	165,300	165,160	165,160	165,15
Corona norvegese	209,550	209,550	209,40	209,550	209,51	209,90	209,620	209,550	209,550	209,55
Corona svedese	218,020	218,020	218,20	218,020	218,09	218,50	218 —	218,020	218,020	218 —
Franco svizzero	651,270	651,270	653,92	651,270	653,25	640,40	651 —	651,270	651,270	651,30
Scellino austriaco	76,470	76,470	76,58	76,470	76,49	76,50	76,430	76,470	76,470	76,50
Escudo portoghese	18,600	18,600	18,65	18,600	18,62	18,45	18,600	18,600	18,600	18,60
Peseta spagnola	12,482	12,482	12,50	12,482	12,47	12,52	12,490	12,482	12,482	12,48
Yen giapponese	5,507	5,507	5,49	5,507	5,50	5,50	5,498	5,507	5,507	5,50
E.C.U.	1309,810	1309,810	—	1309,810	—	—	1309,810	1309,810	1309,810	—

Media dei titoli del 10 dicembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,100
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,775
» 6 % » » 1970-85	76,675
» 6 % » » 1971-86	71,275
» 6 % » » 1972-87	70,150
» 9 % » » 1975-90	71,150
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	76,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,175
» » » » 1- 3-1980/82	99,125
» » » » 1- 5-1979/82	99,025
» » » » 1- 5-1980/82	99,075
» » » » 1- 6-1980/82	98,875
» » » » 1- 7-1979/82	98,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,575
» » » » 1- 8-1980/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	98,550
» » » » 1-10-1980/82	98,500
» » » » 1-12-1980/82	98,825
» » » » 1- 1-1980/83	98,525
» » » » 1-10-1980/83	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,150
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
» » » » 1- 6-1981/84	98,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,275
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99 —
» » » 12 % 1- 4-1982	97,175
» » » 15 % 1- 1-1983	95,250
» » » 12 % 1-10-1983	86,850
» » » 12 % 1- 1-1984	86,675
» » » 12 % 1- 4-1984	84,625
» » » 12 % 1-10-1984	83,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1205,750
Dollaro canadese	1018,325
Marco germanico	536,775
Fiorino olandese	490,705
Franco belga	31,365
Franco francese	211,725
Lira sterlina	2294,100
Lira irlandese	1905,250
Corona danese	165,230
Corona norvegese	209,585
Corona svedese	218,010
Franco svizzero	651,135
Scellino austriaco	76,450
Escudo portoghese	18,600
Peseta spagnola	12,486
Yen giapponese	5,502
E.C.U.	1309,810

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Treviglio e Vermezzo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 13 ottobre 1981, n. 11163: comune di Treviglio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 15 aprile 1978, n. 91);

deliberazione 20 ottobre 1981, n. 11373: comune di Vermezzo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 gennaio 1981, n. 7).

(7102)

Varianti ai piani di zona dei comuni di Zanica e Treviglio

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 29 settembre 1981, n. 10884: comune di Zanica (Bergamo);

deliberazione 13 ottobre 1981, n. 11164: comune di Treviglio (Bergamo).

(7104)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Treviglio

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 13 ottobre 1981, n. 11165: comune di Treviglio (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 gennaio 1978, n. 52).

(7103)

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Montebello della Battaglia e Valmorea

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 6 ottobre 1981, n. 11008: comune di Montebello della Battaglia (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 luglio 1981, n. 82 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 aprile 1980, n. 47);

deliberazione 27 ottobre 1981, n. 11548: comune di Valmorea (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 gennaio 1979, n. 6 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 20 luglio 1979, n. 66 e 31 gennaio 1980, n. 3).

(7101)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario principale (livello 2), laureato in ingegneria presso la Gestione commissariale governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana.

In esecuzione della delibera del commissario governativo 18 agosto 1981, n. 13, si rende noto che è indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario principale (livello 2) riservato a laureati in ingegneria, di età non superiore a 35 anni.

Le domande, su bollo da L. 2.000, dovranno pervenire alla Gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana, piazzale Stazione, Lanciano entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno acquisire ulteriori notizie prendendo visione del bando presso la direzione di esercizio nelle ore d'ufficio.

Lanciano, 30 novembre 1981

Il commissario governativo: LANCASTERI

(7083)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1979

Al n. 59 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia sessione 1979, approvata con decreto ministeriale 17 luglio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 17 agosto 1981, leggasi 13 giugno 1948 anziché 13 giugno 1919.

(7119)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rinvio della prova scritta dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi ottantacinque posti di revisore, quinta categoria.

Si comunica che la prova scritta dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi ottantacinque posti di revisore, quinta categoria, banditi con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4272, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1981, che avrebbe dovuto svolgersi il 30 dicembre 1981, è stata rinviata al 18 aprile 1982.

(7177)

Rinvio delle prove scritte dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi sessantanove posti di segretario, quinta categoria.

Si comunica che le prove scritte dei concorsi pubblici compartimentali per complessivi sessantanove posti di segretario, quinta categoria, banditi con decreto ministeriale 8 aprile 1981, n. 4271, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, che avrebbero dovuto svolgersi il 28 e il 29 dicembre 1981, sono state rinviate all'8 e 9 aprile 1982.

(7178)

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico per esami a sessanta posti di consigliere telecomunicazioni, settima categoria raggruppamento A).

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per esami a sessanta posti di consigliere telecomunicazioni, settima categoria raggruppamento *A*), bandito con decreto ministeriale 12 gennaio 1981, n. 4204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1981, che avrebbero dovuto svolgersi il 21 e il 22 dicembre 1981, sono state rinviate all'8 e 9 aprile 1982.

(7179)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1981, n. **35.**

Abrogazione della legge regionale 17 maggio 1955, n. 11, istitutiva del comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 17 maggio 1955, n. 11, concernente: « Istituzione del comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo », è abrogata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 novembre 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1981, n. **36.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 agosto 1981, n. 30; 7 agosto 1981, n. 31; 7 agosto 1981, n. 32, riguardanti l'approvazione degli statuti delle comunità montane « Sarcidano-Barbagia di Seulo », « Barbagia-Mandrolisai » e « Sulcis-Iglesiente ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 30 « Approvazione dello statuto della XIII comunità montana denominata Sarcidano-Barbagia di Seulo », è così modificato:

« I comuni di Isili, Laconi, Genoni, Villanovatulo, Sadali, Seulo, Esterzili, Nurri, Orroli, Escalaplano, i cui territori sono classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, tutti ricadenti nella XIII zona omogenea, delimitata con l'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, costituiscono la comunità montana denominata « Sarcidano-Barbagia di Seulo », ente di diritto pubblico ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 31 « Approvazione dello statuto della XII comunità montana denominata Barbagia-Mandrolisai », è così modificato:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente, da due vice presidenti e da nove assessori ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 32 « Approvazione dello statuto della XIX comunità montana denominata Sulcis-Iglesiente, è così modificato:

« La giunta esecutiva è composta dal presidente, da due vice presidenti e da nove assessori ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 novembre 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1981, n. **37.**

Indennità di missione a favore dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale e provvedimenti per il consiglio regionale.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 10 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al testo della lettera *d*) dell'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1977, n. 14, sono aggiunti in continuità di testo i seguenti periodi:

« Ai consiglieri che si recano fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di pernottamento in alberghi non superiori alla prima categoria. In tali casi la misura dell'indennità di missione è ridotta di un terzo.

Art. 2.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2, modificata con le leggi regionali 1° marzo 1968, n. 15, e 19 aprile 1977, n. 14, è aggiunto il seguente art. 1 bis:

« Le disposizioni contenute nella lettera *d*) del precedente articolo sono estese all'accompagnatore di consigliere regionale che abbia diritto per effetto di norme di legge all'assegno di accompagnamento, e che si reca fuori sede per l'assolvimento di incarichi consiliari sia nel territorio della Regione che nel restante territorio nazionale o all'estero ».

Art. 3.

Al presidente della giunta ed agli assessori, che si recano fuori sede per ragioni del proprio ufficio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed una indennità giornaliera di missione nella misura e secondo le modalità spettanti ai membri del consiglio regionale, a seconda che la trasferta sia effettuata nel territorio della Regione, nella restante parte del territorio nazionale o all'estero ».

Art. 4.

Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1981.

Con effetto della stessa data è abrogata la legge regionale 18 aprile 1975, n. 23.

Art. 5.

Nei seguenti stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio

Cap. 03010. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 9, legge 5 agosto 1978, n. 468) L. 25.000.000

In aumento:

02 - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione

Cap. 02002. — Indennità e rimborsi di spese di viaggio al presidente e ai componenti della giunta regionale per missioni in territorio nazionale . . . . L. 20.000.000

Cap. 02003. — Indennità e rimborsi di spese di viaggio al presidente e ai componenti della giunta regionale per missioni in territorio estero » 5.000.000

Alla maggiore spesa di L. 25.000.000 si farà fronte nell'anno 1982 ed in quelli successivi, col maggior gettito dell'imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 novembre 1981

RAIS

(6904)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1981, n. **75**.

Modifiche alla legge regionale del 31 luglio 1981, n. 48, concernente: Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 18 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I comma terzo ed ultimo dell'art. 12 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è reso noto attraverso il deposito in segreteria e l'affissione nell'albo dell'ufficio. In casi di particolare urgenza possono essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno, sempre che la decisione sia presa con il consenso unanime dei membri aventi diritto di voto ».

« Anche in questi casi l'ordine del giorno deve essere depositato in segreteria e affisso all'albo dell'ufficio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 novembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 8 *ottobre* 1981 (*atto n.* 389) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *novembre* 1981.

(7026)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1981, n. **54**.

Integrazione finanziaria per interventi nel settore del disinquinamento delle acque.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione di contributi in conto capitale

La Regione concede alle comunità montane, ai comuni ed ai loro consorzi, i contributi in conto capitale specificati nel primo programma per il risanamento delle acque, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. II/1404 in data 27 marzo 1980.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale alle comunità montane, ai consorzi di comuni nonché ai comuni la cui popolazione totale, risultante dalla popolazione residente e dalla popolazione industriale equivalente, sia superiore a 40.000 unità.

Sono ammissibili a contributo le opere di costruzione o di completamento funzionale di impianti di depurazione ovvero di costruzione dei collettori principali di fognatura quando l'ente interessato abbia provveduto a realizzare la prima fase dell'impianto di depurazione.

La concessione del contributo è deliberata su presentazione di apposita istanza corredata del progetto di massima o esecutivo dell'opera, nonché di idonea documentazione dalla quale risulti che l'ente richiedente ha già appaltato e iniziato i lavori in attuazione dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 650 del 24 dicembre 1979.

La erogazione del contributo avviene direttamente a favore dell'ente cui esso è stato concesso in base allo stato di avanzamento e al certificato di pagamento, convalidato dal dirigente del servizio provinciale del genio civile competente per territorio.

Si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 « piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento ».

Art. 2.

Norma finanziaria

Per gli interventi di cui al precedente art. 1 è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa di L. 65.373.333.000, di cui lire 32.686.666.500 per l'anno 1981, al cui finanziamento si provvede mediante impiego dell'assegnazione disposta a favore della regione dal CIPE con la delibera assunta nella seduta dell'11 dicembre 1980 in conformità all'art. 4, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, assegnazione già iscritta nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, al cap. 2.4.5.5.1.1307, e nel quadro di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1981-83, parte 2, « spese per i programmi di sviluppo », progetto 4.5.5.1. « promozione e realizzazione di opere di collettamento e di depurazione delle acque », tabella relativa a « previsioni di spesa riferite a leggi operanti ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 23 *luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *agosto* 1981 *prot.* 21802/11848).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1981, n. 55.

Costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria: « Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 81 ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di procedere alla realizzazione del collegamento ferroviario passante di cui all'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 81 in concomitanza con la realizzazione da parte del comune di Milano della linea metropolitana n. 3, nelle parti ove queste opere interferiscono e limitatamente a tali parti, il presidente della giunta regionale, nelle more della definizione della convenzione generale di cui all'art. 2 della citata legge regionale, è autorizzato a stipulare, su conforme delibera della giunta regionale, una specifica convenzione con il comune di Milano, per la costruzione delle opere di collegamento ferroviario passante relative alla fermata in piazza Repubblica.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata in conformità alle previsioni della convenzione di cui al precedente art. 1 a concorrere alla spesa necessaria per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 81, secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 81.

Delle spese sostenute dalla Regione ai sensi della presente legge si terrà conto in sede di definizione della convenzione di cui all'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 81.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 23 *luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *agosto* 1981 *prot.* 21502/11844).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1981, n. 56.

Interventi regionali in favore delle zone terremotate del Mezzogiorno.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Allo scopo di garantire il completamento dei programmi di interventi promossi, nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980, dagli enti locali della Lombardia, la Regione concede agli enti medesimi contributi in conto capitale.

La Regione attua inoltre, nelle suddette zone, interventi diretti.

I programmi e gli interventi saranno deliberati d'intesa con la regione Campania, gli enti locali delle zone colpite dal sisma e con il commissario straordinario di governo.

La Regione può disporre, direttamente o mediante convenzioni con università iniziative, ricerche, studi e borse di studio, aventi per oggetto i fenomeni sismologici.

Art. 2.

Commissione consultiva

E' costituita, con funzioni consultive in ordine all'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 1, una « commissione speciale » composta dal presidente della giunta regionale e dai presidenti dei gruppi consiliari.

La funzione di presidente della « commissione speciale » è svolta dal presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Procedure per l'attuazione degli interventi

I contributi di cui all'art. 1, primo comma, e le spese di cui all'art. 1, secondo comma, sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentita la « commissione speciale » di cui al precedente art. 2, e sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Trattamento per il personale distaccato

Il limite individuale annuale fissato dall'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, per il lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro può essere elevato, con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fino ad un massimo di 500 ore per l'anno 1981, per i dipendenti regionali comandati in servizio nelle zone del meridione colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, con i limiti indicati nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28.

Al personale suddetto è, altresì, esteso l'aumento dell'indennità di missione previsto dall'art. 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799.

Art. 5.

Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 3.500 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego di pari quota del « fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Conseguentemente, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte 2 « spese per i programmi di sviluppo », ambito 1, settore 7, obiettivo 1, sono *istituiti:*

il progetto 2.1.7.1.6. « partecipazione regionale alla ricostruzione delle zone terremotate del Mezzogiorno »;

il cap. 2.1.7.1.6.1361 « oneri per la concessione di contributi agli enti locali della Lombardia per il completamento degli interventi promossi nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980 nonché per l'attuazione di interventi nelle predette località meridionali » con la dotazione finanziaria di competenza di lire 3.500 milioni, e di cassa di lire 2.000 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione di cui al precedente art. 4 si fa fronte mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ai seguenti capitoli:

il cap. 1.1.2.1.1.303 « spese per compenso del lavoro straordinario prestato dal personale regionale »;

il cap. 1.1.2.1.1.304 « rimborso delle spese e indennità di missione e di prima sistemazione al personale regionale ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 23 *luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *agosto* 1981 *prot.* 22802/11845).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1981, n. **57.**

Proroga ed integrazioni delle misure di salvaguardia previste dall'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31: « Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del parco delle Groane, ad esclusione delle zone di protezione di cui all'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31, si applicano le misure di salvaguardia previste dai successivi articoli, fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali.

2. Tali misure dovranno essere osservate dalla data di scadenza di quelle previste dall'art. 7 della predetta legge regionale.

Art. 2.

1. Sono consentite esclusivamente costruzioni di fabbricati rustici di servizi utili all'attività agricola, quali stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole ed altre costruzioni analoghe necessarie e strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività produttiva delle aziende singole od associate, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, sono comunque escluse nuove residenze.

Art. 3.

1. Non sono consentite trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di adeguamento igienico e tecnologico, nonché la demolizione totale o parziale. Per edifici destinati ad attività produttive sono consentiti ampliamenti fino al dieci per cento del volume esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Non sono consentite le recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a filo spinato o in rete a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia.

Art. 5.

1. Non è consentita l'apertura di nuove cave, fatta eccezione per quelle di argilla che possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, e successive modificazioni, previo parere del consorzio del parco; il rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 7 della predetta legge regionale è sottoposto al parere preventivo del consorzio.

Art. 6.

1. Sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle di materiale inerte, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, previo parere favorevole del consorzio del parco.

Art. 7.

1. Non sono consentiti interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale e agrario, né mutamenti ai tipi di coltivazione e piantagione in atto, salve le normali rotazioni agricole; in particolare, non sono consentiti:

disboscamenti;

interventi di alterazione o trasformazione dei terreni cespugliati, di brughiera o incolti;

movimenti di terra non autorizzati;

la formazione di depositi all'aperto di materiali di qualsiasi natura;

l'alterazione dei sentieri campestri;

l'alterazione dei corsi d'acqua, stagni e zone umide.

2. La formazione di orti familiari può essere autorizzata dal presidente del consorzio del parco, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale.

3. La bonifica agraria può essere autorizzata dal consorzio del parco nell'ambito di progetti di recupero ambientale di aree degradate e comunque in assenza di valori ambientali da salvaguardare; l'autorizzazione non può essere concessa qualora la situazione di degrado sia stata provocata in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

4. Per la tutela della vegetazione si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

5. Il pascolo ed il transito degli ovini e dei caprini sono vietati in tutti i complessi boscati, nonchè nei terreni cespugliati, di brughiera o incolti.

Art. 8.

1. La giunta regionale, entro e non oltre il 10 settembre 1981, sentita la consulta provinciale della caccia e il consorzio del parco, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità agrofaunistiche, costituisce in modo coattivo fino alla approvazione del piano territoriale, le zone di tutela previste ai punti 1), 2) e 3), del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 47.

2. La gestione di tali zone è attribuita al consorzio in collaborazione colla consulta provinciale della caccia, i quali si avvalgono del concorso delle associazioni venatorie e protezionistiche, previa creazione di appositi organismi di gestione, nel quadro delle previsioni degli articoli 6 e 16 della legge regionale n. 47/1978.

3. Il presidente della giunta regionale, entro e non oltre il 10 settembre 1981, sentita la consulta provinciale della caccia e il consorzio del parco, al fine di consentire il perseguimento delle finalità previste all'art. 36, legge regionale n. 47/78 per un controllo regolato della fauna connesso alla sua consistenza, adotta i provvedimenti previsti al precedente art. 25, secondo comma.

Art. 9.

1. Per le violazioni ai divieti di cui all'art. 7, non sanzionate da altre leggi regionali, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire venti milioni.

2. Per le violazioni ai divieti di cui all'art. 7 quinto comma, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella provincia di Milano.

3. I sindaci e il presidente del consorzio, ciascuno per quanto di competenza, sono responsabili del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate.

Art. 10.

1. Il presidente della giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti dalla presente legge soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche, su parere conforme del consorzio.

2. La costruzione di strade e di infrastrutture in genere sia pubbliche che private, anche se prevista da strumenti urbanistici vigenti, deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consorzio.

Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 23 *luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *agosto* 1981 *prot.* 22502/11846).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1981, n. **58.**

Interventi urgenti per opere edilizie, relativi a musei e altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali, di interesse locale, non appartenenti ad enti territoriali.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 5 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di contribuire alla migliore conservazione, al pubblico uso o all'accessibilità al pubblico dei musei e di altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali di interesse locale non appartenenti ad enti territoriali, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, elabora un programma di intervento finanziario che preveda l'assegnazione di contributi in conto capitale.

Art. 2.

Programma di intervento finanziario

Il programma concerne distintamente gli interventi a favore dei musei e degli altri complessi ed edifici monumentali di cui al precedente art. 1.

Per i musei si stabilisce la priorità dei singoli interventi valutando:

a) la rilevanza del museo;

b) la funzionalità dell'intervento rispetto al territorio;

c) il valore monumentale dell'immobile;

d) il completamento di opere iniziate con precedenti finanziamenti regionali o l'urgenza di completamento della struttura museale;

e) il tipo di ripristino e il grado di urgenza dei lavori;

f) l'orario di apertura al pubblico;

g) il programma di attività ed iniziative da attuarsi presso il museo.

Per i complessi e gli edifici monumentali previsti dal precedente art. 1 si stabilisce la priorità dei singoli interventi valutando:

a) il rilevante valore culturale del complesso o dell'immobile, nonché della raccolta e dell'insieme dei beni culturali ivi ospitati;

b) il tipo di ripristino, l'uso del complesso, nonchè il grado di urgenza dei lavori;

c) il giudizio delle competenti soprintendenze sul valore culturale del bene e sull'intervento previsto dalla precedente lettera *b*);

d) la funzionalità dell'intervento rispetto al territorio;

e) l'orario di apertura al pubblico.

Il programma individua i beneficiari e gli interventi ammessi a contributo e definisce l'importo complessivo di ciascun contributo.

I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa totale riconosciuta ammissibile, salvo casi di particolare interesse regionale per cui i contributi sono concessi nella misura massima della spesa totale riconosciuta ammissibile.

Tali contributi devono essere decurtati degli eventuali contributi devoluti per lo stesso fine da enti pubblici diversi dalla Regione.

Art. 3.

Presentazione delle domande e relativa documentazione

Le domande degli interessati per l'inserimento dei propri progetti nel programma di intervento devono pervenire alla giunta regionale, settore cultura e informazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso dei musei, alla domanda devono essere allegati:

a) la relazione descrittiva dello stato dell'immobile ove ha sede il museo, con l'indicazione di massima dei lavori da eseguire e la previsione delle relative spese occorrenti in ordine alle priorità degli stessi secondo il grado di urgenza del ripristino;

b) dichiarazione, sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante se il museo beneficia o meno di contributi concessi per lo stesso fine da enti pubblici diversi dalla Regione e la relativa entità del contributo;

c) atto di impegno del proprietario o del legale rappresentante del museo a provvedere all'esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inserimento dell'intervento nel programma, nonchè a mantenere la destinazione specifica dell'immobile di proprietà del museo secondo modalità da definirsi con apposità convenzione;

d) relazione che documenti quanto previsto ai punti *c*), *d*), *f*) e *g*) dell'art. 2, secondo comma, della presente legge.

Nel caso dei complessi e degli edifici monumentali previsti dal precedente art. 1, alle domande devono essere allegati:

a) relazione descrittiva dello stato del complesso o dell'edificio monumentale;

b) relazione di massima concernente le opere di ripristino urgente con l'indicazione dei lavori da eseguire e la previsione delle relative spese occorrenti in ordine alle priorità degli stessi secondo l'urgenza del consolidamento e della conservazione;

c) dichiarazione, sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante se beneficia o meno di contributi concessi per lo stesso fine da enti pubblici diversi dalla Regione e la relativa entità del contributo;

d) atto di impegno del proprietario o del legale rappresentante del complesso o dell'immobile a provvedere all'esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inserimento dell'intervento nel programma, nonchè a garantire l'accessibilità al pubblico secondo le modalità che saranno concordate con la Regione con apposita convenzione;

e) giudizio delle competenti soprintendenze secondo quanto previsto al punto *c*), terzo comma, del precedente art. 2.

Le modalità dell'accessibilità al pubblico degli edifici di cui al precedente comma nonchè gli orari di apertura dei musei sono commisurati alle caratteristiche dei beni e definiti ed eventualmente modificati in convenzioni da stipularsi fra il proprietario o legale rappresentante e il presidente della giunta o l'assessore competente se delegato.

La convenzione deve essere trascritta nei registri immobiliari a cura del proprietario.

Art. 4.

Approvazione del programma e documentazione da presentarsi per il piano esecutivo

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma. Tale programma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro sette mesi dalla pubblicazione del programma i soggetti beneficiari devono inviare alla giunta regionale, settore cultura e informazione:

1) il progetto esecutivo munito di autorizzazione o concessione, secondo le leggi vigenti, del nulla osta delle competenti soprintendenze nel caso di lavori su immobili che siano soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089; nonché del nulla osta della Regione nel caso di lavori su immobili che siano soggetti alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

2) la documentazione dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale;

3) la convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 con prova dell'avvenuta trascrizione.

Art. 5.

Approvazione del piano esecutivo ed erogazione dei contributi

La giunta, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente art. 4, valutata la documentazione pervenuta, formula e approva il piano esecutivo, sentita la competente commissione consiliare. L'approvazione della giunta regionale equivale alla concessione dei contributi secondo il piano stesso. Sulla base del piano esecutivo, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, provvede con decreto all'erogazione dell'ottanta per cento dei contributi previsti alla presentazione del certificato di inizio dei lavori rilasciato dal comune competente per territorio; la restante quota verrà erogata sulla base della presentazione del certificato di collaudo dei lavori rilasciato, tenuto conto delle leggi vigenti, dal comune competente per territorio, salva la minor somma dovuta alla verifica dell'ammontare complessivo dell'opera.

Al comune interessato viene riconosciuta a compenso del servizio svolto una percentuale pari al 2 % del contributo assegnato al soggetto beneficiario, da detrarsi dallo stesso a cura della regione Lombardia.

L'opera deve essere iniziata entro 6 mesi dall'avvenuta comunicazione dell'approvazione del piano esecutivo, pena la decadenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 34, dal contributo.

I lavori devono essere ultimati entro 3 anni dalla data di certificazione dell'inizio degli stessi, salvo proroga per motivi non dipendenti dalla volontà del proprietario o riconducibili a riconosciuta complessità dell'intervento, accertati dai competenti uffici regionali. Decorso tale termine il comune competente per territorio certifica comunque lo stato di attuazione dell'opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta dalla Regione la corrispondente quota di contributo. Con il relativo provvedimento viene dichiarata la decadenza dalla restante quota del beneficio.

Art. 6.

Norma finanziaria

Per l'attuazione del programma di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di 1.500 milioni.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio finanziario 1982, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2 « spese per i programmi di sviluppo », progetto 2.6.2.1. « inteventi per la promozione, la valorizzazione e la sistemazione dei musei », tabella relativa alle « previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1982, parte 2ª, ambito 2, settore 6, obiettivo 2, progetto 1, sarà istituito il cap. 2.2.6.2.1.1330 « contributi in capitale per interventi urgenti relativi ad opere edilizie di musei e altri compensi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali, di interesse locale non appartenenti ad enti territoriali » con la dotazione finanziaria di competenza di lire 1.500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 23 *luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *agosto* 1981 *prot.* 21202/11843).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1981, n. 59.

Istituzione e ordinamento dell'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e istituzione

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 48 dello statuto una scuola per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale della regione e degli enti locali e sub-regionali operanti in Lombardia.

2. Essa cura altresì l'aggiornamento degli amministratori pubblici su argomenti di interesse collettivo e di particolare rilevanza relativi alla programmazione regionale ed ai suoi strumenti, nonché alla legislazione della Regione ed all'ordinamento degli enti locali.

3. La scuola può realizzare, nell'ambito della programmazione della propria attività, iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione specificatamente previsti dagli ordinamenti degli enti interessati.

4. La scuola assume la denominazione di « istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica » ed è dotata di autonomia nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Programmazione dell'attività

1. L'istituto svolge la propria attività sulla base di linee programmatiche triennali, aggiornate annualmente, e di un piano annuale di attività.

2. Le linee programmatiche triennali ed il piano annuale sono formulati sulla base del fabbisogno rilevato dall'istituto e delle esigenze espresse dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale per il personale dei rispettivi ruoli, nonché dagli enti interessati alla partecipazione del proprio personale alle iniziative formative.

3. Le linee programmatiche triennali ed i loro aggiornamenti sono approvati dal consiglio regionale contestualmente alla approvazione del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti.

Art. 3.

Svolgimento dell'attività

1. L'istituto realizza la propria attività mediante la rilevazione del fabbisogno, la progettazione, attuazione e controllo dei risultati delle iniziative formative, di aggiornamento e perfezionamento, nonchè con l'elaborazione e la produzione di materiale didattico.

2. Fatti salvi gli effetti derivanti dalla partecipazione alle iniziative dell'istituto previsti dall'ordinamento del personale di ciascun ente, l'istituto stesso ispira l'attività di formazione ad una stretta integrazione tra preparazione teorica ed esperienze pratiche, A tal fine l'istituto instaura i necessari rapporti con enti locali, istituzioni o enti sia pubblici che privati per l'effettuazione di momenti formativi presso gli stessi che consentano di acquisire da parte dei partecipanti livelli di esperienza professionalmente qualificanti.

3. Alle iniziative formative dell'istituto possono essere ammessi partecipanti non designati da enti quando siano in possesso dei requisiti fissati dall'istituto compatibilmente con le esigenze di funzionale realizzazione delle singole iniziative, con modalità da stabilirsi nel piano annuale di attività.

4. L'istituto di norma realizza la propria attività in forma diretta.

5. Esso, per particolari esigenze può stipulare convenzioni con università, istituti scientifici ed altri organismi di alta e provata specializzazione per l'attuazione di iniziative che non possono essere svolte in forma diretta.

6. Gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati possono stipulare con l'istituto convenzioni anche pluriennali per fruire dei servizi dell'istituto stesso.

7. Per ogni iniziativa formativa sono determinate le quote non coperte dal finanziamento regionale e che vengono poste a carico dell'ente da cui il partecipante dipende, dell'ente o dell'organismo che ha richiesto la realizzazione dell'iniziativa, ovvero del partecipante.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'istituto:
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori.

Art. 5.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da quindici membri.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal consiglio regionale e sono designati come segue:

a) otto dal consiglio regionale stesso, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

b) tre dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

c) uno dall'organizzazione imprenditoriale regionale più rappresentativa;

d) uno dalla sezione lombarda dell'A.N.C.I. (associazione nazionale comuni italiani);

e) uno dall'U.R.P.L. (unione regionale province lombarde);

f) uno dall'U.N.C.E.M. (unione nazionale comuni e enti montani).

3. Ciascuno degli enti locali singoli od associati che stipulino con l'istituto convenzioni di durata non inferiore a tre anni per fruire dei servizi dell'istituto stesso, possono designare un loro rappresentante che può essere nominato dal consiglio regionale quale membro del consiglio di amministrazione; tali componenti hanno voto consultivo e non possono eccedere le cinque unità.

Art. 6.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

1) elegge tra i propri componenti il presidente e il vice presidente, il presidente è scelto tra i membri designati dal consiglio regionale;

2) propone alla giunta regionale, per l'approvazione da parte del consiglio regionale, eventuali modifiche dell'ordinamento dell'istituto;

3) stabilisce il regolamento di funzionamento dell'istituto;

4) definisce le strutture organizzative e le modalità di organizzazione dell'attività dell'istituto che non siano già determinate dalla presente legge e dal regolamento di cui al precedente punto 3);

5) adotta i bilanci preventivi e consuntivi;

6) definisce le linee programmatiche triennali ed i loro aggiornamenti;

7) approva il piano annuale di attività;

8) delibera sulle convenzioni per l'attuazione di iniziative non svolte in forma diretta;

9) determina il ruolo organico del personale;

10) provvede alla nomina del direttore, del segretario amministrativo, dei coordinatori delle aree di docenza e dei responsabili delle tipologie di intervento;

11) provvede agli atti di amministrazione del personale dell'istituto ed al conferimento di incarichi di collaborazione;

12) delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente o la cui trattazione sia richiesta da almeno un terzo dei membri e comunque su ogni altro atto dell'istituto che non sia riservato dalla presente legge o dal regolamento ad altri organi.

2. Gli atti di cui ai punti 3), 5), 6), 9), del precedente comma sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse alla giunta ed al consiglio regionale.

Art. 7.

Durata in carica del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento del consiglio regionale con il quale i membri sono stati nominati.

2. I componenti rappresentanti degli enti convenzionati ai sensi del precedente art. 5, terzo comma, durano in carica sino alla scadenza delle convenzioni e comunque cessano dalla carica al termine di cui al precedente primo comma.

3. I componenti rimangono in carica sino alla loro sostituzione.

Art. 8.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma su convocazione del presidente almeno una volta al mese.

2. In via straordinaria può essere convocato per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto deliberativo.

4. Le deliberazioni sono assunte validamente se approvate almeno dalla metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Le deliberazioni riguardanti i punti 1), 2), 5), 6), 7) e 10) del precedente art. 6 sono assunte dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto al voto deliberativo.

Art. 9.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, può disporre, anche prima della scadenza prevista dal precedente art. 7, lo scioglimento del consiglio di amministrazione qualora siano accertate inattività o inefficienza dell'istituto.

Art. 10.

Incompatibilità

1. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di amministratore o socio di società o titolare di studi di consulenza aventi finalità analoghe a quelle dell'istituto o che comunque operino nel campo della formazione, nonchè di amministratore di enti, istituti od organismi pubblici e privati che operino nel medesimo settore.

Art. 11.

Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio stesso.

2. Quando l'urgenza lo richiede, il presidente può assumere deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione che concernino l'ordinaria conduzione dell'istituto, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

3. Non possono comunque essere assunte in via d'urgenza le deliberazioni riguardanti i punti 3), 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente art. 6.

4. Il presidente, con il bilancio preventivo annuale, presenta alla giunta regionale, per la ulteriore trasmissione al consiglio regionale ai sensi dell'art. 78, primo comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, una relazione sull'attività svolta dall'istituto nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

5. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

6. Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni, fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di revocare il mandato con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso aventi diritto al voto deliberativo.

Art. 12.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal consiglio regionale di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

2. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

3. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso ed ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria dell'istituto, vigila sulla regolarità contabile e sull'efficienza amministrativa.

Art. 13.

Indennità e rimborsi ai componenti degli organi dell'istituto

1. Le indennità di funzione dei componenti degli organi dell'istituto sono determinate nelle seguenti misure:

a) lire cinquecentomila mensili per il presidente del consiglio di amministrazione e lire duecentocinquantamila mensili per il vice presidente;

b) per gli altri membri del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato scientifico, nonchè ai revisori dei conti lire quarantamila per ogni seduta giornaliera.

2. Ai componenti degli organi dell'istituto e ai componenti del comitato scientifico spettano il rimborso delle spese di trasporto ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali.

Art. 14.

Organizzazione dell'attività didattica

1. L'attività dell'istituto è organizzata per aree di docenza riferite a tipologie di intervento.

2. Le aree di docenza corrispondono a raggruppamenti di discipline omogenee.

3. Le tipologie di intervento corrispondono a vasti ambiti di attività della pubblica amministrazione individuati di massima in relazione ai settori organici di cui all'art. 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. L'individuazione delle aree di docenza e delle tipologie di intervento e stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, nell'ambito delle linee programmatiche triennali e relativi aggiornamenti previsti dai precedente articolo 2.

Art. 15.

Direttore

1. Il direttore è scelto tra persone di particolare attitudine didattica e di alta qualificazione professionale e culturale, attraverso una selezione operata anche valutando i titoli e le precedenti mansioni svolte nell'ambito della pubblica amministrazione, assicurando le opportune forme di pubblicità.

2. Il direttore è responsabile del funzionamento dell'istituto e sovraintende alla elaborazione delle proposte per la formulazione delle linee programmatiche triennali e dei relativi aggiornamenti, nonchè alla progettazione ed alla realizzazione del piano annuale di attività; propone l'individuazione delle aree di docenza e delle tipologie di intervento; promuove e coordina i rapporti dell'istituto con enti ed istituzioni esterne; propone gli atti di amministrazione del personale dipendente dall'istituto e l'affidamento di incarichi di collaborazione; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Coordinatori di area di docenza e responsabili di tipologia di intervento

1. Coordinatori delle aree di docenza ed i responsabili delle tipologie di intervento di cui al precedente art. 14, negli ambiti di rispettiva e specifica competenza, formulano proposte per l'elaborazione delle linee programmatiche triennali e del piano annuale e assicurano il regolare svolgimento dell'attività didattica anche mediante il controllo delle iniziative svolte dall'istituto in forma indiretta.

2. I coordinatori delle aree di docenza sono scelti tra persone di alta qualificazione scientifica; i responsabili delle tipologie di intervento tra persone di alta qualificazione acquisita nell'ambito della pubblica amministrazione.

Art. 17.

Comitato di programmazione didattica

1. Il comitato di programmazione didattica — sulla base del fabbisogno formativo rilevato dall'istituto e sulla base delle esigenze espresse dagli organismi e dagli enti di cui al precedente art. 2, secondo comma — assicura l'integrazione delle proposte per la formulazione delle linee programmatiche triennali e relativi aggiornamenti, nonché di quelle per la formulazione del piano annuale di attività dell'istituto e assicura lo svolgimento coordinato delle iniziative realizzate dall'istituto stesso in forma diretta o mediante convenzione con altri organismi.

2. Il comitato di programmazione didattica propone al consiglio di amministrazione le convenzioni da stipularsi per l'attuazione di iniziative non svolte in forma diretta dall'istituto.

3. Il comitato di programmazione didattica è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede e ne convoca le riunioni, dai coordinatori di ciascun area di docenza e dai responsabili di ciascuna tipologia di intervento di cui al precedente art. 14.

Art. 18.

1. E' istituito, quale organo consultivo dell'istituto, il comitato scientifico; ad esso spetta esprimere pareri sulla formulazione delle linee programmatiche triennali e sui relativi aggiornamenti, nonchè sulle metodologie didattiche adottate dall'istituto.

2. Il comitato scientifico è composto da nove membri, scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline attinenti la pubblica amministrazione e la formazione, nominati dal consiglio regionale entro sessanta giorni dalla nomina dei coordinatori delle aree di docenza e dei responsabili delle tipologie di intervento da parte del consiglio di amministrazione; il comitato dura in carica cinque anni.

3. Il comitato scientifico è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione, che ne convoca le riunioni; del comitato scientifico fa parte di diritto il direttore, il quale, ove necessario, propone al presidente del consiglio di amministrazione la convocazione del comitato stesso.

Art. 19.

Segretario amministrativo

1. Il segretario amministrativo ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile dell'istituto; egli cura i rapporti giuridici ed economici con il personale, gli aspetti contrattuali e contabili delle collaborazioni esterne e delle convenzioni; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione di segretario.

Art. 20

Personale

1. Per le esigenze del proprio funzionamento l'istituto dispone di un organico di personale determinato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

2. Gli aspetti normativi ed economici del rapporto di impiego del personale dipendente dall'istituto sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per il personale della Regione ad eccezione del direttore, del segretario amministrativo, dei coordinatori delle aree di docenza, dei responsabili delle tipologie di intervento per i quali il rapporto con l'istituto è regolato da apposito contratto di diritto privato che tiene conto delle particolari loro richieste.

3. Il direttore ed il segretario amministrativo sono dipendenti a tempo pieno dell'istituto con incarico di durata quinquennale, rinnovabile.

4. I coordinatori delle aree di docenza ed i responsabili delle tipologie di intervento sono dipendenti a tempo pieno qualora l'organico del personale di cui al precedente primo comma disponga in tal senso.

5. L'attività di docenza è affidata a persone di provata capacità ed esperienza con le quali l'istituto stipula contratti di collaborazione chiaramente finalizzati nel contenuto e delimitati nel tempo.

6. Su proposta del presidente il consiglio di amministrazione può disporre, anche prima della scadenza, la revoca degli incarichi di direttore, di segretario amministrativo, di coordinatore di area di docenza, di responsabile di tipologia di intervento e di collaborazione, con atto motivato e secondo le procedure con le quali gli incarichi stessi sono stati conferiti.

Art. 21.

Gestione finanziaria e contabile

1. L'istituto ha un proprio bilancio preventivo e consuntivo.

2. La gestione finanziaria e contabile è disciplinata nell'ambito del regolamento di cui al punto 3) del precedente art. 6 in modo da assicurare la semplicità di funzionamento dell'istituto compatibilmente con quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 22.

Finanziamenti

1. Al finanziamento dell'istituto si provvede con:

a) un contributo regionale annuo per le spese di gestione;

b) un contributo regionale annuo per l'attuazione del piano annuale di attività di cui al precedente art. 2;

c) i proventi derivanti dall'effettuazione delle iniziative e dei corsi per enti ed organismi a norma del precedente art. 3;

d) ogni altro contributo, od altre erogazioni accettati dal consiglio di amministrazione, in quanto compatibili con le finalità dell'istituto;

e) da altre entrate varie ed eventuali.

2. Per le spese di costituzione e di primo impianto la regione contribuisce con uno stanziamento straordinario.

Art. 23.

Prima costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale provvede alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sulla base delle designazioni fatte pervenire al presidente del consiglio regionale dagli organismi determinati dal precedente art 5.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Nella sua prima riunione il consiglio di amministrazione provvede ad eleggere il presidente ed il vice presidente.

2. Entro sessanta giorni dalla sua prima riunione il consiglio di amministrazione nomina il direttore ed il segretario amministrativo ed incarica, su proposta del direttore, non più di nove esperti per lo svolgimento dei compiti previsti dal precedente art. 16.

3. Gli incarichi agli esperti di cui al precedente secondo comma hanno durata non superiore a due anni e comunque cessano con la nomina dei coordinatori delle aree di docenza e dei responsabili delle tipologie di intervento.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Il contributo regionale annuo per le spese di gestione di cui al precedente art. 22 lettera *a*), è determinato, per l'anno 1981, in lire 500 milioni.

2. Detto contributo si riferisce altresì alle spese di costituzione e di primo impianto di cui al precedente art. 22, ultimo comma.

3. Alla determinazione della spesa relativa al contributo di gestione per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. Al finanziamento dell'onere di lire 500 milioni per l'anno 1981 determinato ai sensi del precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari quota del « fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

5. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, alla parte 1, ambito 1, settore 2, sono istituiti:

l'obiettivo 1.1.2.2. « formazione e aggiornamento del personale »;

l'attività 1.1.2.2.2. « interventi per il funzionamento e l'attuazione dei programmi promossi dall'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica;

il cap. 1.1.2.2.2.1250 « contributo di gestione all'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

6. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 22, lettera *b*), nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, alla parte 2, ambito 1, settore 2, obiettivo 2, sono altresì istituiti il progetto 2.1.2.2.2. « interventi per il funzionamento e l'attuazione dei programmi promossi dall'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica », e, per memoria, il cap. 2.1.2.2.2.1251 « contributo all'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica per l'attuazione dei piani annuali di attività ».

7. Alla determinazione della spesa di cui al precedente comma si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

Art. 26.

Abrogazione e modifica di norme

1. Nell'art. 9, secondo comma della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 sono soppresse le parole « e la scuola regionale dei quadri pubblici ».

2. E' abrogato l'art. 21 della legge di cui al precedente comma.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *agosto* 1981 *prot.* 21002/11847).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1981, n. **60**.

Proroga del termine di cui all'art. 10, primo comma, della legge regionale 30 maggio 1981, n. 25: « Tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga

Il termine per la presentazione della denuncia prevista dall'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1981, n. 25, è prorogato al 30 settembre 1981.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 1° *settembre* 1981 *prot.* 22802/12116).

(6905)

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1981, n. **61**.

Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate, o insufficientemente coltivate.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 7 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione della legge 4 agosto 1978 n. 440, persegue l'obiettivo del recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

2. Le funzioni amministrative relative sono delegate alle comunità montane e, per i territori non montani, alle amministrazioni provinciali.

Art. 2.

Delimitazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono

1. Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre che, per qualità e condizioni ambientali, siano suscettibili di coltivazione e non siano state destinate ad utilizzazione agricola da almeno due annate agrarie.

2. La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni provinciali di

cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, tenuto conto delle eventuali proposte formulate, per i territori di rispettiva competenza, dalle comunità montane e dalle amministrazioni provinciali, provvede alla delimitazione delle singole zone del territorio regionale caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono e suscettibili di utilizzazione ai fini di cui al precedente art. 1.

3. Il provvedimento della giunta regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni. La giunta regionale decide sulle osservazioni entro i successivi sessanta giorni.

5. Per l'utilizzazione agraria o forestale e per la formazione dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale da presentarsi ai sensi della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, valgono i criteri indicati nei piani zonali di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8, e negli altri atti regionali di programmazione agricola.

Art. 3.

Elementi di comparazione per la individuazione delle terre insufficientemente coltivate

1. Gli elementi di comparazione per la individuazione delle terre insufficientemente coltivate sono definiti a cura delle commissioni provinciali istituite a norma dell'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, in coerenza con i programmi regionali e zonali di sviluppo agricolo.

2. Gli elementi di cui al precedente comma devono essere determinati sulla base dei seguenti decreti:

la produzione media, riferita all'ultimo triennio, dei terreni richiesti in assegnazione;

la produzione media ottenuta, per le stesse colture, in altri terreni della stessa zona censuaria con le stesse caratteristiche organiche, tenuto conto delle vocazioni colturali.

3. L'individuazione delle terre insufficientemente coltivate, sulla base degli elementi di cui ai precedenti commi, è effettuata dalle amministrazioni provinciali o dalle comunità montane competenti per territorio.

Art. 4.

Censimento e classificazione delle terre incolte o abbandonate

1. Il censimento e la classificazione delle terre incolte o abbandonate, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono effettuati dalle comunità montane, nelle zone montane, e dalle amministrazioni provinciali nel restante territorio.

2. La classificazione dei terreni deve in particolare indicare:

il comune e la frazione nel cui territorio sono situati i terreni;

i dati catastali;

l'eventuale appartenenza dei terreni a zone dichiarate svantaggiate ai sensi della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51.

3. Agli eventuali accertamenti promossi dalla provincia o dalla comunità montana per predisporre la documentazione necessaria per la classificazione delle terre incolte o abbandonate partecipano i proprietari e gli aventi diritto, ai quali dovrà essere comunicata la data degli accertamenti e dei sopralluoghi, con preavviso di almeno quindici giorni.

4. L'avvenuta classificazione è notificata dagli enti competenti ai proprietari e agli altri aventi diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Gli elenchi dei terreni censiti e classificati dalle amministrazioni provinciali e dalle comunità montane sono esposti per trenta giorni negli albi comunali e sono pubblicati nel Foglio degli annunzi legali della provincia e nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Gli enti delegati provvedono al censimento e alla classificazione di cui al precedente primo comma entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Domande di assegnazione delle terre

1. Le domande di assegnazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate devono essere indirizzate al presidente della comunità montana o al presidente dell'amministrazione provinciale territorialmente competente.

2. Le domande devono contenere gli elementi necessari alla identificazione dei terreni con riferimento agli elenchi di cui al precedente articolo e, in mancanza di questi ovvero laddove si tratti di terre insufficientemente coltivate, devono indicare i dati catastali dei terreni e il nome del proprietario degli stessi, nonché la richiesta di durata delle assegnazioni.

3. La domanda è comunicata a cura degli enti delegati, al proprietario e agli aventi diritto, entro quindici giorni dalla sua presentazione.

Art. 6.

Richieste di coltivazione diretta

1. Il proprietario e gli altri aventi diritto, qualora intendano coltivare direttamente i terreni per i quali sia stata presentata domanda di assegnazione, devono farne richiesta agli enti delegati, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, allegando un piano di sviluppo aziendale o interaziendale contenente gli elementi indicati all'art. 6, secondo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, ed elaborato in conformità con gli indirizzi produttivi dei piani zonali di sviluppo agricolo previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8.

2. Per i soggetti di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1978, n. 440, in termini per la presentazione della richiesta di coltivazione diretta sono raddoppiati.

3. Il piano aziendale e interaziendale non può avere durata superiore ai cinque anni e deve comunque contenere la previsione di obiettivi intermedi, con le relative scadenze.

Art. 7.

Decisione sulla richiesta di coltivazione diretta

1. Gli enti delegati decidono sulla richiesta di coltivazione diretta entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima.

2. L'accoglimento della richiesta comporta l'approvazione del piano aziendale o interaziendale. A tal fine gli enti possono richiedere le modificazioni occorrenti per adeguare il piano a quanto disposto al precedente art. 6.

3. Gli enti delegati vigilano sull'esecuzione del piano ai fini dell'applicazione dell'art. 5, quarto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440.

4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di coltivazione diretta, gli enti delegati trasmettono immediatamente le domande di assegnazione alla commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, per i fini indicati all'art. 8 della presente legge.

Art. 8.

Decisione sulla domanda di assegnazione

1. Qualora, nel termine indicato al precedente art. 6, primo comma, non siano pervenute richieste di coltivazione diretta, ovvero, qualora le richieste di coltivazione diretta pervenute siano state respinte, gli enti delegati trasmettono immediatamente la domanda di assegnazione alla commissione provinciale territorialmente competente che, entro i successivi trenta giorni, esprime il proprio parere sulla sussistenza delle condizioni di legge per l'assegnazione delle terre, sentiti gli interessati.

2. Gli enti delegati provvedono all'assegnazione delle terre in conformità con il parere espresso dalle commissioni provinciali, entro quindici giorni dalla ricezione del parere stesso.

3. Con il provvedimento di assegnazione viene fissata la durata della assegnazione stessa e il tipo di utilizzazione agraria, stabiliti d'intesa con l'assegnatario.

4. L'inosservanza degli obblighi assunti dall'assegnatario comporta la decadenza dell'assegnazione.

Art. 9.

Commissioni provinciali

1. Le commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, siedono presso le amministrazioni provinciali della Regione.

2. Le funzioni di segretario delle singole commissioni sono svolte da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

3. Ai componenti le commissioni provinciali spettano i compensi e rimborsi previsti dalla legge regionale 26 aprile 1978, n. 38.

Art. 10.

E.R.S.A.L.

1. Per le operazioni di censimento, classificazione e individuazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, per l'elaborazione di progetti per il recupero di aree ai fini produttivi e per la determinazione degli elementi di comparazione di cui al precedente art. 3 le amministrazioni provinciali, le comunità montane e le commissioni provinciali istituite a norma dell'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, si avvalgono dell'Ente regionale di sviluppo agricolo.

Art. 11.
Contributi

1. Per il ripristino delle condizioni colturali e l'avvio della esecuzione di piani aziendali o interaziendali agli assegnatari ed ai proprietari che ne facciano richiesta sono concessi contributi in conto capitale e concorsi nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario previsti dalle leggi regionali urgenti in materia, in misura non superiore a quelli previsti dalla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 12.
Notificazioni

1. Tutti gli atti previsti dalla presente legge, anche se non direttamente interessanti il proprietario e gli altri aventi diritto, devono essere loro comunicati per conoscenza.

2. Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dalla presente legge, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le province e le comunità montane si attengono alle disposizioni di cui al titolo VI, sezione IV del libro I del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 13.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente legge valgono le disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 14.
Norma finanziaria

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1982 alla determinazione delle spese necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui alla presente legge da parte delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane, nonché per il funzionamento delle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, si provvede con le leggi di approvazione dei bilanci dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 15.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1982.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 ottobre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *settembre* 1981, *prot.* 22402/12086).

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1981, n. **62**.
Istituzione del centro regionale incremento ippico.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 7 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

LE FINALITÀ E GLI ORGANI

Art. 1.
Istituzione

1. E' istituito il centro regionale incremento ippico, con sede in Crema.

2. Il centro, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, esercita le funzioni nel settore dell'incremento ippico attribuite alla Regione dalla legislazione vigente.

Art. 2.
Compiti del centro

1. Il centro svolge i seguenti compiti:

mantenere ed acquistare stalloni zootecnicamente pregevoli, rispondenti alle esigenze dell'ippicoltura regionale, da adibire alla monta pubblica per il potenziamento ed il miglioramento delle produzioni equine;

impiegare nelle stazioni di monta pubblica anche stalloni di proprietà di altri enti o privati a condizioni vantaggiose per gli allevatori;

concedere in uso gli stalloni del centro ad enti, privati, allevatori, affidatari, allo scopo di assicurare la fecondazione delle fattrici ove se ne appalesi la necessità per mancanza di stazioni di monta pubblica e/o personale del centro;

controllare ed approvare gli stalloni agricoli e sportivi di proprietà privata;

favorire la fecondazione di fattrici attraverso il mantenimento delle stesse nelle scuderie e negli impianti del centro;

salvaguardare, migliorare ed incrementare le produzioni equine tipiche esistenti nella Regione;

collaborare con istituti universitari o specializzati per iniziative di ricerca e di sperimentazione riguardanti l'ippicoltura;

collaborare con enti ed associazioni anche extraregionali interessati all'attività selettiva per il settore ippico;

attuare e promuovere iniziative volte alla diffusione ed alla valorizzazione delle attività ippiche;

collaborare con enti, istituti ed associazioni che applicano l'ippoterapia nel recupero degli handicappati;

promuovere la formazione e la specializzazione delle maestranze del personale operante nel settore ippico;

favorire la pratica di una sana zoofilia anche mediante opportune aperture delle proprie strutture al territorio;

provvedere alla gestione e vigilanza delle stazioni di fecondazione equina ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, in quanto compatibili con la presente legge e fino alla emanazione di nuove norme da parte della Regione;

rilasciare i certificati di nascita di accoppiamento e di origine dei puledri.

Art. 3.
Organi

1. Sono organi del centro:

il presidente;
il consiglio d'amministrazione;
il collegio dei revisori dei conti

Art. 4.
Il presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

2. Egli ha la rappresentanza legale del centro, presiede il consiglio d'amministrazione e dà attuazione alle sue deliberazioni.

3. Al presidente spettano le competenze non espressamente attribuite ad altro organo.

4. Il presidente, salvo che per gli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) di cui al successivo art. 6, può, nei casi di urgenza, assumere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione; tali atti sono immediatamente esecutivi e devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio d'amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre sessanta giorni dalla loro adozione.

5. Nel caso di mancata ratifica il consigilo di amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base di provvedimenti non ratificati.

6. Lo statuto disciplina le sue funzioni e ne regola la sostituzione in caso di assenza.

Art. 5.
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione è eletto, con votazione limitata a tre nomi, dal consiglio regionale ed è composto oltre che dal presidente da quattro membri, di cui:

tre individuati tra i segnalati dall'associazione regionale degli allevatori da scegliersi tra i rappresentanti degli allevatori e quindi delle zone della Regione maggiormente interessate all'ippicoltura;

uno individuato fra i segnalati dalla Federazione italiana sport equestre.

2. Il consiglio d'amministrazione dura in carica cinque anni.

3. Il direttore del centro assiste con funzioni di segretario il consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo.

Art. 6.
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione ha i seguenti compiti:

a) deliberare lo statuto;

b) deliberare il regolamento d'amministrazione e di contabilità, il regolamento organico e la pianta organica;

c) deliberare il programma di attività;

d) deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

e) deliberare gli acquisti e le alienazioni di immobili;

f) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

g) accettare donazioni ed oblazioni;

h) deliberare le tariffe delle prestazioni;

i) esercitare le funzioni relative al personale.

Art. 7.
Funzionamento del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni semestre e, in via straordinaria, per iniziativa del presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti.

2. Il consiglio d'amministrazione è convocato altresì, su richiesta del presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato.

3. Le sedute del consiglio d'amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Decade dall'incarico il componente che, senza giustificato motivo, assente a tre sedute consecutive del consiglio, persista in tale ingiustificata assenza anche dopo formale diffida del presidente.

5. Il presidente del centro segnala tempestivamente al presidente della giunta regionale od all'assessore delegato il verificarsi delle condizioni per la dichiarazione di decadenza.

6. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza può comunque essere promosso dalla giunta regionale anche d'ufficio.

7. La decadenza è pronunciata con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Art. 8.
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due nomi.

2. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso

3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.

Art. 9.
Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria dell'ente, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

2. Il collegio segnala alla giunta regionale eventuali irregolarità contabili riscontrate.

3 Il presidente del collegio ha facoltà di assistere alle sedute del consiglio d'amministrazione; delle convocazioni del consiglio deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai componenti del collegio stesso.

Art. 10.
Direttive, controllo e vigilanza

1. La giunta regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte del centro.

2. Tutte le deliberazioni degli organi del centro sono comunicate al consiglio regionale.

3. Sono soggette all'approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6.

4. Tutte le altre deliberazioni diventano esecutive se nei venti giorni successivi al ricevimento la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento.

Titolo II
DIRETTORE, PERSONALE, PATRIMONIO

Art. 11.
Il direttore

1. Il direttore del centro è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto fra gli impiegati regionali con figura professionale di agronomo o veterinario, di qualifica non inferiore all'ottava.

2. Il direttore, che è equiparato a tutti gli effetti ai dirigenti di servizio della Regione, assiste il consiglio di amministrazione fungendo da segretario, dirige e coordina le attività del centro nel rispetto delle direttive impartite dagli organi statutari ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile.

Art. 12.
Il personale

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 dello statuto della Regione, al rapporto d'impiego ed al trattamento economico del personale del centro si applicano le normative vigenti per il personale regionale.

2. Con apposito provvedimento legislativo saranno determinate le figure professionali necessarie al funzionamento del centro.

Art. 13.
Convenzioni

1. La regione Lombardia può stipulare con altre regioni comunque interessate apposite convenzioni che autorizzino il centro ad espletare nei territori di dette regioni servizi e compiti di pertinenza dello stesso.

2. Il costo di dette attività è stabilito annualmente con deliberazione della giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione del centro.

Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 14.
Personale del soppresso Istituto incremento ippico di Crema

1. Tutto il personale del soppresso Istituto incremento ippico di Crema, messo a disposizione dello Stato, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, così come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la regione Lombardia, è assegnato ed inquadrato nei ruoli del centro con deliberazione del consiglio d'amministrazione tenendo ferma la posizione giuridica e la posizione economica fissata dalla legge regionale che regola la posizione del personale trasferito alla Regione in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

Art. 15.
Beni del soppresso Istituto incremento ippico di Crema

1. I beni immobili trasferiti alla regione Lombardia dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, così come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, sono acquisiti al patrimonio regionale e assegnati in uso al centro.

2. I beni mobili trasferiti alla Regione con il medesimo decreto sono assegnati al patrimonio del centro.

3. Il centro subentra alla Regione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l'attività dell'ex Istituto di incremento ippico di Crema.

Art. 16.
Patrimonio e finanziamento

1. La Regione assegna al centro i mezzi necessari per assicurare l'espletamento delle funzioni attribuitegli.

2. Il finanziamento del centro è assicurato mediante:

a) il contributo annuale della Regione per le spese di gestione e funzionamento, da assegnarsi con decreto del presidente della giunta entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio preventivo regionale;

b) le rendite patrimoniali;

c) i proventi di operazioni sul patrimonio;

d) le donazioni, le oblazioni o contribuzioni disposte da enti pubblici o persone fisiche o giuridiche private;

e) i proventi dei servizi e delle attività.

3. I programmi straordinari del centro sono finanziati con specifiche leggi regionali di spesa.

Art. 17.
Nomina degli organi e del direttore

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale provvede ad eleggere gli organi del centro.

2. In attesa dell'inquadramento del personale del soppresso Istituto di incremento ippico di Crema ai sensi del precedente art. 14, assume le funzioni di direttore a tutti gli effetti di legge l'ex direttore del soppresso Istituto di incremento ippico.

Art. 18.
Norma finanziaria

1. Il contributo annuale per le spese di gestione e di funzionamento al centro regionale di incremento ippico, previsto dal precedente art. 16, secondo comma, lettera *a*), è determinato, a decorrere dall'anno 1982, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge regionale è obbligata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 ottobre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 23 *luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *settembre* 1981, *prot.* 22402/12087).

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1981, n. **63**.
Rifinanziamento di leggi regionali nel settore agricolo in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 7 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Pronto intervento

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 1.550 milioni per l'immediato ripristino delle opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ai sensi dell'art. 2, lettera *o*), della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 2.
Vitivinicoltura

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 1.000 milioni per la concessione di contributi a produttori agricoli singoli e associati per il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 18, limitatamente al settore vitivinicolo.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento della spesa ammissibile nelle zone montane e del quaranta per cento nel restante territorio, con priorità alle forme associative.

Art. 3.
Ortoflorofrutticoltura

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 1.000 milioni per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 73/78 concernenti il miglioramento delle colture arboree specializzate limitatamente al settore ortoflorofrutticoltura.

Art. 4.
Miglioramenti fondiari

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 6.150 milioni per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale n. 73/78 concernenti il potenziamento di strutture aziendali e interaziendali che sono estesi anche agli imprenditori agricoli singoli.

Art. 5.
Pascoli montani

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 1.000 milioni per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale n. 73/78 concernenti opere di miglioramento fondiario afferenti i pascoli montani e i prati di pascolo di media montagna.

Art 6.
Prestiti acquisto vitelli

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 2.000 milioni per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale n. 73/78 concernenti prestiti annui per l'acquisto di vitelli da destinare all'ingrasso che sono estesi anche agli imprenditori agricoli singoli.

Art. 7.
Meccanizzazione

Il limite d'impegno di L. 1.000 milioni già autorizzato per l'anno 1981 dall'art. 62, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, e concernente la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quinquennali di meccanizzazione ai sensi della legge regionale n. 17/75, è incrementato di L. 1.750 milioni.

E' altresì autorizzato per i medesimi fini un ulteriore limite d'impegno di 1.750 milioni per l'anno 1982, a carico del quale la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni nel corso dell'anno 1981, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 8.
Valorizzazione

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 1.500 milioni per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73, concernenti la valorizzazione della produzione vitivinicola.

Art. 9.
Sud Lombardia

E' autorizzata per l'anno 1981 l'ulteriore spesa di L. 5.000 milioni per l'attuazione del programma straordinario di cui all'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1981, n. 40: « Norme per l'attuazione del progetto integrato nel territorio della Lombardia Sud Orientale e programma di interventi straordinari ».

Art. 10.
Lotta agli incendi boschivi

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 380 milioni per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73, concernenti la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi.

Art. 11.
Attività divulgativa

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 70 milioni per attività divulgative, anche a mezzo stampa per l'orientamento dell'attività di informazione socio-economica sui problemi dell'agricoltura ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51.

Art. 12.
Proprietà diretto-coltivatrice

E' autorizzato per l'anno 1982 il limite di impegno di L. 2.000 milioni per la concessione di contributi sugli interessi di mutui trentennali per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, di cui all'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17.

La giunta regionale è autorizzata nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1982, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui al precedente primo comma è determinato nella misura fissata dall'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Nella concessione dei contributi di cui al precedente primo comma, saranno rispettate le priorità previste dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17.

Art. 13.

Gli interventi previsti dall'art. 12 della presente legge sono approvati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 14.

Copertura finanziaria

Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 21.400 milioni disposto per l'anno 1981 dai precedenti articoli, nonchè all'onere di L. 5.500 milioni per gli anni 1982 e successivi, disposto dai precedenti articoli 7 e 12, si provvede mediante impiego della assegnazione statale per gli anni 1981 e successivi di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403, rifinanziato dall'art. 28 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, è apportata la seguente variazione:

la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.2.237 «Quota regionale dei fondi dello Stato destinati al finanziamento delle attività agricole» è incrementata di L. 21.400 milioni, e la relativa dotazione di cassa è incrementata di L. 14.250 milioni.

Art. 15.

Iniziative pubblicitarie

E' autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 150 milioni per l'effettuazione di iniziative pubblicitarie volte alla valorizzazione e promozione della produzione agricola e zootecnica ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 2 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali», iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 16.

Variazione di bilancio

In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le variazioni in aumento di cui alla tabella *A*.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 ottobre 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *settembre* 1981, *prot.* 22402/13088).

(*Omissis*).

(6906)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813430)